

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1537)	53
PRESIDENTE	53, 54, 55
ALFANO	55
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i> <i>terno)</i>	55
SERRENTINO, <i>Relatore</i>	53, 54, 55
TRIVA	54, 55
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917)	56
PRESIDENTE	56

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgere la relazione.

SERRENTINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Con il disegno di legge oggi al nostro esame si vuole aumentare il contributo statale all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

L'ultimo aggiornamento risale alla legge 1° luglio 1961, n. 684, con la quale furono stanziati 300 milioni annui a favore di detto istituto. Il disegno di legge in questione, presentato su iniziativa dei ministri delle finanze e del tesoro, porta tale contributo a 400 milioni annui.

Il processo inflazionistico in atto è una delle cause che giustificano tale aumento. Un'altra ragione, inoltre, che occorre tenere presente, quella relativa al calcolo delle pensioni; esse vengono determinate in base agli stipen-

La seduta comincia alle 9,55.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

di percepiti dai giornalisti e l'istituto sta facendo uno sforzo per creare un fondo di riserva adeguato a fronteggiare il pagamento delle future pensioni.

Una perplessità, invece, può essere causata dalla data di decorrenza dell'aumento in questione che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce a partire dall'anno 1971.

Ne deriva una certa perplessità che è espressa soprattutto dalla V Commissione: leggo testualmente dal Bollettino delle Commissioni del 21 marzo 1973: « Su proposta del relatore Orsini, con il quale manifesta consenso il sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che nel testo dell'articolo 2 del disegno di legge sia inserita una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora l'utilizzo delle somme accantonate sul fondo globale 1971, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1972, e cioè anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui dette somme furono allocate in bilancio, nonché a condizione che la copertura relativa al decorso esercizio finanziario sia imputata « a carico » (e non a riduzione) degli stanziamenti del fondo globale 1972. Di conseguenza la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2 della iniziativa legislativa governativa ». E a questo punto è indicato l'eventuale emendamento sostitutivo dell'articolo 2 che potremmo fare nostro di cui do lettura:

« All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

Noi possiamo quindi o recepire l'emendamento proposto o rivedere i termini di decorrenza del maggiore stanziamento di cento milioni.

Il relatore si rimette alla Commissione perché valuti il problema. Per quanto riguarda

il merito vi è l'assenso della maggioranza sulla concessione del contributo: sul problema della copertura della spesa e della decorrenza si può aprire un dibattito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIVA. Desidero chiedere al relatore se ha avvertito che inizialmente la legge n. 456 del 1930 prevedeva che questo contributo fosse sottoposto a revisione biennale, essendo riconosciuta l'esigenza di un adeguamento. Vorrei sapere se si pensa che ciò non abbia importanza proprio nel momento in cui lo stesso Governo ritiene di integrare il contributo introducendo un criterio di immobilità del fondo stesso.

SERRENTINO, Relatore. Inizialmente il fondo era finanziato attraverso tributi di carattere fiscale calcolati sulle quietanze che venivano rilasciate sulla vendita dei giornali e sulla pubblicità dei giornali, contributi per altro talmente limitati che si rese immediatamente necessario stanziare un finanziamento nella misura di lire 1 milione per l'anno 1930. Successivamente tale contributo venne elevato a 2 milioni nel 1945 e a 4 milioni nel 1947; il salto quantitativo è stato fatto nel 1957 quando si è passati ad un contributo statale di lire 115 milioni e nel 1961 quando il contributo è stato elevato agli attuali 300 milioni di lire.

TRIVA. Con la legge n. 456 del 1930 sono state apportate altre modifiche, oltre allo stanziamento statale di lire un milione di cui ha parlato il relatore.

L'ultimo comma dell'articolo 4 di tale legge prevede, infatti, il principio della revisione biennale del contributo e non il congelamento di esso. Un contributo che venga oggi ad essere sottratto alla revisione biennale perderebbe quella particolare natura che gli era stata attribuita originariamente dal legislatore del 1930: si potrebbe dire che il principio della revisione biennale è restato solo una affermazione che non determina aumenti quantitativi nel contributo statale.

Penserei che sarebbe opportuno considerare questo aspetto ad evitare che il contributo statale perda la sua natura originaria di contributo il cui ammontare seguiva il potere d'acquisto della moneta.

Per quanto riguarda l'altra osservazione, ci rendiamo conto dell'importanza dell'obiezione del relatore, ma siamo favorevoli alla

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

ricerca di un testo che conservi la sostanza del disegno di legge per quanto concerne la decorrenza del contributo previsto.

ALFANO. Desidero svolgere due considerazioni. Siamo di fronte ad una istituzione sorta nel 1926 che trova il suo fondamento nell'ideale di libertà del giornalismo dal punto di vista democratico e ad essa va quindi la nostra comprensione e solidarietà. Vorremmo che il mondo del giornalismo fosse spoglio da qualsiasi prevenzione e guardiamo il disegno di legge con benevolenza, sia dal punto di vista di una tradizione di quasi 50 anni, sia per quanto riguarda l'aumento del contributo statale.

La seconda considerazione si ricollega al fatto che l'ultimo provvedimento in proposito risale al 1961. Quando il Governo ci viene a dire che a decorrere dal 1971 il contributo annuo concesso dallo Stato è elevato a lire 400 milioni, sorge un interrogativo: l'ente in questione avrà un bilancio in passivo e queste somme serviranno ad integrarlo? Invito quindi il relatore a chiarire che siamo di fronte ad un contributo retroattivo che servirebbe ad integrare le passività del bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SERRENTINO, *Relatore*. L'articolo 4 della legge del 1930 prevede l'aggiornamento biennale a partire dal 1957.

Rispondendo al collega Alfano debbo dire che la decorrenza dal 1° gennaio 1971 era prevista nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nell'ottobre 1971 e decaduto per la fine della legislatura.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal collega Triva diretto a stabilire che l'adeguamento biennale del fondo avvenga con stanziamento da effettuarsi con legge di bilancio, debbo dire che non sarei contrario a tale emendamento e che mi rimetterei alle decisioni della Commissione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'emendamento che è stato preannunciato dal deputato Triva in sostanza non inverte nulla se non nel mezzo di concessione del contributo statale. Su questo emendamento non mi sentirei però di esprimere un parere perché dovrei prima consultarmi con i rappresentanti dei ministeri delle finanze e del tesoro.

Chiedo pertanto un rinvio del seguito della discussione del provvedimento in questione che potrà permettere di raggiungere il necessario chiarimento presso gli organi tecnici del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo si potrebbe rinviare la discussione e trasmettere l'emendamento in questione alla V Commissione affinché esprima su di esso il proprio parere.

SERRENTINO, *Relatore*. Faccio presente che questa procedura ritarderebbe l'iter del provvedimento. Propongo pertanto di approvare il disegno di legge senza questo emendamento, che potrebbe formare oggetto di apposita iniziativa legislativa portata avanti dai proponenti dello stesso emendamento.

TRIVA. Il parere tecnico della Commissione potrebbe essere dato in un brevissimo arco di tempo, una settimana al massimo.

SERRENTINO, *Relatore*. Si potrebbe esprimere la necessità che non si ripetano più ritardi di tempo nell'adeguamento del contributo in questione.

TRIVA. A questo punto debbo informare i colleghi della Commissione — affinché possano decidere in modo meditato — che l'emendamento non è stato un'invenzione né il frutto di una ricerca particolarmente diligente nella comparazione dei testi; l'emendamento è stato presentato perché i dirigenti dell'Istituto hanno fatto presente che l'adeguamento non avviene non perché ci si sia dimenticati dell'ultimo comma dell'articolo 4, che è ancora in vigore, ma perché si nega, da parte del Governo, che sia ancora in vigore l'ultimo comma dell'articolo 4. Questo è il punto della questione.

SERRENTINO, *Relatore*. Posto il problema in questi termini, è opportuno che la V Commissione esprima il proprio parere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dal deputato Triva:

All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

Ogni due anni il contributo è soggetto a revisione per adeguamento da effettuarsi con la legge di bilancio.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1973

Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che l'emendamento presentato verrà trasmesso alla V Commissione affinché esprima su di esso il proprio parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 917, concernente « Modifiche alle norme

sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Il Relatore onorevole Turnaturi, per una improvvisa indisposizione, non è in condizione di essere presente per svolgere la sua relazione.

Il seguito della discussione del provvedimento è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO